



COMUNE DI COLONNA
Provincia di ROMA

00030 – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 05/05/2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015

L'anno **2015**, il giorno **cinque** del mese di **maggio** alle ore **09:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Ordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
CAPPELLINI AUGUSTO	PRESENTE	DE FILIPPIS ROBERTO	PRESENTE
GALATI GIUSEPPE	PRESENTE	PASQUALI LUISELLA	PRESENTE
BIOCCO ALESSIA	ASSENTE	POCHESCI FABIO	ASSENTE
CASALI DANIELE	PRESENTE	VESCOVI FRANCESCO	ASSENTE
CAPPELLINI AGOSTINO	PRESENTE	PERFILI SARA	ASSENTE
GIULIANI GABRIELLA	PRESENTE	ROSINI ROBERTO	ASSENTE
NARDELLA ADELE	PRESENTE		

Totale Presenti 8 Totale Assenti 5

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **AUGUSTO CAPPELLINI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DR.SSA DANIELA GLONFONI** la quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile , ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

*Il Sindaco **Augusto Cappellini** introduce il decimo punto all'ordine del giorno ed invita il consigliere comunale **Roberto De Filippis** a prendere la parola per l'illustrazione dell'argomento.*

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è stato oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube a seguito della pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari. Questa registrazione, è da intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella sua trascrizione integrale, essendo di seguito riportata esclusivamente un'indicazione sintetica dei singoli interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante.

Nell'illustrazione si sofferma sulla natura della TASI che è stata confermata negli stessi valori dell'anno precedente con una sola modifica che attiene ai giovani a carico delle famiglie. Rispetto ad essi l'amministrazione ha inteso intraprendere una politica di avvicinamento alle problematiche delle famiglie Tale politica è alla base di tutte le scelte di bilancio dell'amministrazione che ha puntato a soddisfare le esigenze delle famiglie a basso reddito e dei giovani.

Dopo di che non essendoci ulteriori interventi e/o dichiarazioni di voto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 05/08/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTA la propria Deliberazione n. 27 in data 05/05/2015, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazio
--------------------	--------------------------

	ne
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RITENUTO necessario, per l'anno 2015, applicare il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) limitatamente alle abitazioni principali e relative pertinenze escludendo gli immobili classificati con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 escludendo dall'imposizione gli altri immobili ai quali si applica già l'aliquota massima dell'IMU;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,25%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili	0,00%

RITENUTO inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale e ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di stabilire quanto segue:

- Detrazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, pari a € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che risulti fiscalmente a carico del soggetto passivo nell'anno di imposizione.

STIMATO in € 270.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- Illuminazione pubblica;
- Polizia Locale, sicurezza, protezione civile;
- Viabilità e circolazione stradale;
- Manutenzione dei parchi e tutela ambientale del verde nonché servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, elaborati dal Responsabile del Servizio economico-finanziario:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 105.000,00
2	Polizia Locale, sicurezza, protezione civile	€ 178.650,00

3	Viabilità e circolazione stradale (costi non compresi nel precedente punto 2)	€ 7.500,00
4	Manutenzione dei parchi e tutela ambientale del verde nonché servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 10.000,00
TOTALE		€ 301.150,00

a fronte di un gettito di € 270.000,00 (copertura 89,65%);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015) con il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2015;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	0,25%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili	0,00%

- 2) **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

- 3) **DI STABILIRE**, in attuazione dell'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), la seguente detrazione per l'abitazione principale:

- "Detrazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, pari a € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e che risulti fiscalmente a carico del soggetto passivo nell'anno di imposizione”;

- 4) **DI STIMARE** in € 270.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 5) **DI STIMARE** in € 301.150,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come illustrato in premessa;
- 6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 7) **DI PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.colonna.roma.it.

Successivamente

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 28/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

DR. ANDREA STORANI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AUGUSTO CAPPELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/05/2015, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 05/05/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI
